

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 3 ottobre 2024, n. 515

**[ID VIP 8804] - Parco agrovoltaico, della potenza di 75,053 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Castelluccio dei Sauri, Deliceto e Ascoli Satriano (FG).**

**Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Proponente: CATENACCIO SOLAR PARK S.r.l.**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

#### VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

#### VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

**PREMESSO che:**

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
  - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
  - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
  - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
  - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
  - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
  - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

**RILEVATO che:**

- con nota prot. n. 20999 del 14.02.2023, acquisita in pari data al prot. n. 2368 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione di cui all'art. 27, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.";
- con successiva nota prot. n. 81499 del 19.05.2023, acquisita in data 22.05.2023 al prot. n. 8123 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, avviso al pubblico e avvio consultazione, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;"
- con nota prot. n. 9743 del 23.06.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

**RILEVATO, altresì, che** sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 13707 del 30.08.2023, con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha espresso parere favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

**RITENUTO che:**

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID\_VIP 8804, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

### **VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

**Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale**, relativo al Parco agrovoltaiico, della potenza di 75,053 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Castelluccio dei Sauri, Deliceto e Ascoli Satriano (FG), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "CATENACCIO SOLAR PARK" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

**Di precisare** che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

**Di richiedere** che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

**Di trasmettere** la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di **pubblicare** il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
- in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblcita-legale> nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

#### ALLEGATI INTEGRANTI

<b>Documento - Impronta (SHA256)</b>
Relazione istruttoria ID_VIP 8804.pdf - 0f149108ee4dcc160924c2b6162f0c943db656a9afc81926cc9cd698db842785

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR  
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca  
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA  
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto  
**ID\_VIP 8804**

Tipologia di progetto: Agrovoltaico  
Potenza: 75,053 MW  
Ubicazione: Comuni di Castelluccio dei Sauri, Deliceto e Ascoli Satriano (FG)  
Proponente: CATENACCIO SOLAR PARK S.r.l.

### INQUADRAMENTO

L'impianto in esame è localizzato in Provincia di Foggia e prevede la realizzazione di un parco Agrovoltaico con potenza di picco pari a 75.053,04 kWp. L'impianto è costituito da 3 campi non contigui collegati tra loro da un cavidotto "interno", ubicati in **Località Catenaccio** nei **Comuni di Castelluccio dei Sauri e Deliceto**.

I suoli coinvolti sono individuati al **NCT del Comune di Castelluccio dei Sauri al Foglio 18 p.IIe n. 307, 158, 73, 155, 43, 40, 306, 463, 249, 299 e Foglio 15 p.IIe 214, 215, 47, 49, 219, 34, 51, 53, 108, 104, 174, 46, 33, 63, 64, 110, 126, 156, 157, 158, 205, 231, 127, 111, 285, 176,2 06 e al NCT del Comune di Deliceto al Fg. 28 p.IIe 166, 211, 575, 576, 577, 281, 272, 16, 69, 470, 37, 93, 92, 10**. Dai 3 settori FTV parte un cavidotto "esterno" che percorre tratti stradali sia asfaltati che sterrati lungo la **SP106, SP104, Strada Comunale in Località Saudone, Strada Comunale Ascoli-Deliceto** sino alla sottostazione di trasformazione e consegna di progetto (SE di Utenza) posta in adiacenza al futuro ampliamento della sottostazione elettrica esistente di Deliceto, in Località La Mezzana, cui si collegherà in antenna con la SE di Utenza sita nel Comune di Ascoli Satriano su suolo individuato al **NCT al Fg. 57 p.IIe 17 - 86**.

Le aree coinvolte dall'impianto ricadenti nel Comune di Castelluccio dei Sauri e di Deliceto sono classificate come zone agricole di **Tipo E, coltivate prevalentemente a seminativo (cfr. elaborato H01)**. La sottostazione di utenza, l'ampliamento della SE di Deliceto e i raccordi delle linee elettriche, ricadenti nel Comune di Ascoli Satriano, in base al PUG, sono tipizzate anch'esse come aree agricole a "**Prati e pascoli naturali**".

### IDONEITA' DELL'AREA - VERIFICHE ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto **Catenaccio RICADE IN AREE IDONEE** ai sensi dell'art. 20. Co. 8 lettera c-quater, infatti:

- **Let. a:** nell'area di intervento **non sono installati impianti della stessa fonte;**
- **Let. b:** l'area di progetto **non coincide con aree oggetto di bonifica;**
- **Let. c:** l'area di intervento **non coincide parzialmente o integralmente con cave o aree di miniere cessate;**
- **Let. c-bis:** l'area di intervento **non è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali;**
- **Let. c-bis 1:** le aree di progetto **non coincidono con siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale;**
- **Let. c-ter:** **il progetto riguarda impianti fotovoltaici con moduli a terra;**  
**Nell'area dell'impianto non sono presenti Vincoli ai sensi della Parte II del D.Lgsi 42/2004;**

**(verifica 1) L'area di intervento è classificata come Agricola;**

Il perimetro dell'area di intervento non si trova a una distanza di meno di 500 metri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale e l'area di progetto non coincide con l'area di una cava o di una miniera;

**(verifica 2) L'area di intervento non coincide con un'area interna ad un impianto industriale o stabilimento art. 268 del D.Lgsi 152 / 2006;** l'area di intervento è agricola e il suo perimetro non ha alcuna relazione con impianti industriali o stabilimenti posti in prossimità della stessa;

Le aree di progetto non sono prossime alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri;

- **Let. c quater:** l'area di progetto **non** è compresa nel perimetro di beni sottoposti a tutela da parte del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; appare comunque utile evidenziare che l'impianto (vedi figura 1):
  - Interferisce seppur modestamente con l'area segnalata nella **Carta dei Beni Architettonici** tra i **Beni Archeologici**, denominata **Località Sterparo**; l'area di intervento è limitrofa alla fascia di rispetto della **Masseria Catenaccio**, munita di segnalazione architettonica. L'impianto interferisce anche con un **Versante**. Effettuando le verifiche di sovrapposizione delle aree è emerso che il perimetro di intervento, tra i vari elaborati di progetto cambia e le aree del campo 1 risultano localmente traslate e modificate (accomodate), non invadendo apparentemente tali Beni.
  - L'area di progetto e il buffer di 500 metri, **non ricadono** in aree sottoposte a tutela ai sensi dell'**art. 136 del Codice dei Beni Culturali** e pertanto l'area risulta **IDONEA** (vedi figura 2).



**Figura 1**

Le sagome dell'impianto Agrovoltaico Catenaccio dell'elaborato E07 non sono coincidenti con quelle dell'elaborato T01 (cfr. perimetri celeste E07 e blu T01). I settori del campo 1 risultano tra loro traslati e anche ridimensionati. In ogni caso sovrapponendole si nota che, nell'area evidenziata con il cerchio rosso, il perimetro blu invade la zona archeologica e nell'area evidenziata con il cerchio bordò l'impianto è tangente alla fascia di rispetto della Masseria Catenaccio, il cerchio giallo individua interferenza dell'impianto con un versante. Il cerchio arancione evidenzia invece la mancanza di un settore dell'impianto nell'elaborato di inquadramento T01.




**Figura 2**

La fascia di rispetto di 500 metri, pur interessando vari BP e UCP non coinvolge Beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 136 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, pertanto l'area risulta idonea (art. 20 co. 8 lettera c-quater).

**NON IDONEITA' DELL'AREA - VERIFICHE ai sensi del R.R. n. 24/2010**

L'area dell'impianto agrovoltaiico, a patto delle sovrapposizioni già evidenziate, eluse mediante locale adattamento dei perimetri di intervento in alcuni elaborati di progetto, **NON RICADE** sostanzialmente in aree ritenute **non idonee** ai sensi del R.R. n. 24 del 2010. Giova comunque precisare che la realizzazione di impianti FER di tipo F7 entro un sistema costellato da segnalazioni architettoniche (Masseria Catenaccio, Masseria Posticcchio) e diffuse segnalazioni archeologiche (Località Sterparo, Catenazzo e Ciarluzzi), solo per citarne alcune tra le 42 coinvolte nell'area di interesse, (calcolata dal proponente considerando un buffer pari a 50 volte l'altezza massima delle opere previste in progetto DM 10/9/2010) **"risulta difficile in quanto contrasta con l'integrità dei siti, con la riqualificazione del contesto e coi valori storico culturali dei luoghi, anche all'infuori dell'area tutelata"**. L'impianto, interponendosi tra le emergenze architettoniche e archeologiche del sito ne comprometterebbe la riqualificazione, alterando sia i rapporti consolidati di dominanza dei beni sul paesaggio e sia i rapporti di intervisibilità tra i beni.



**Figura 3**  
Ubicazione dell'impianto Catenaccio su Aree Non Idonee a FER R.R. n. 24 / 2010. L'intervento interessa parzialmente aree non idonee (Versante, Località Sterparo, Masseria Catenaccio). Attorno all'impianto sono presenti numerosi aerogeneratori autorizzati (colore arancione). In adiacenza alla Stazione Utente c'è un impianto FTV autorizzato. La pressione di FER nell'area è evidente ed eccessiva.

### MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

In relazione ai requisiti per il corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio di cui al **punto 16 del D.M. 10/9/2010**, si evidenzia l'**insussistenza** delle seguenti condizioni, di norma considerate come fattori positivi in fase di valutazione dei progetti:

- non** è comprovabile l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili se non per le quote di energia prodotte dall'impianto in sostituzione di consumo di materie non rinnovabili;
- non è dimostrato il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere minor consumo possibile di suolo**, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili; la distanza tra i filari dei supporti ad inseguimento monoassiale, di circa 5/6 metri, non è sufficiente per consentire una reale vita agricola alle fasce apparentemente libere tra i pannelli FTV poiché il passaggio dei mezzi necessari per le periodiche attività manutentive compromette di fatti il libero sviluppo delle piantumazioni nelle corsie residuali; l'altezza da terra dei pannelli varia da un minimo di 1,12 m a un massimo di 4,88 m, con altezza dei supporti pari a 3,00 m ed è evidente che nella fascia ove l'altezza dei pannelli varia tra 1,12 m e 2,00 metri non vi può essere una coltivazione in quanto lavorarvi non sarebbe agevole, peraltro tali superfici sono prevalentemente ombreggiate. Inoltre, come relazionato dal proponente i supporti dei pannelli sono periodicamente monitorati e l'erba sottostante è tagliata per evitare di compromettere i supporti stessi. È inoltre prevista la fondazione su platea di numerose cabine prefabbricate da campo, viabilità perimetrale (fascia di circa 10 metri) e viabilità di campo avente sezione non inferiore a 3,50 metri, opere che comportano notevole sottrazione di suolo agricolo;
- non** è previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;

e) l'impianto agrovoltaiico coinvolge aree attualmente **coltivate a seminativo**. Le produzioni agricole locali di pregio sono prevalentemente **vinicole e olearie** ma la realizzazione dell'impianto non compromette di fatto oliveti o vigneti. Lungo il perimetro dei campi è prevista la piantumazione di ulivi e siepi di mitigazione visiva, tuttavia i pannelli raggiungono quasi 5 metri di altezza da suolo pertanto la fascia di mitigazione potrebbe essere insufficiente allo scopo. Le coltivazioni previste sono del tutto subordinate alla presenza dell'impianto FTV e condizionate dallo stesso per giacitura, portamento e capacità di sviluppo, secondo priorità del tutto estranee rispetto a quelle tipiche della tradizionale prassi agraria. **Non è coinvolta formalmente alcuna azienda agricola locale nonostante per tutti gli interventi edilizi in area agricola sia indispensabile che il proponente sia un'azienda agricola, che deve dimostrare mediante relazioni agronomiche e asseverazioni, le reali esigenze in merito a produzioni, lavorazioni, ecc. In progetto sono previste esclusivamente cabine prefabbricate che nulla hanno a che fare con le produzioni agricole derivanti dall'impianto.**

f) si prevede installazione di supporti ad **inseguimento monoassiale** in grado di ottenere un miglior rendimento rispetto a tradizionali supporti fissi;

g) **non è menzionato negli elaborati** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione dell'impianto o di formazione per personale e maestranze future.

In relazione a quanto indicato al **punto 16.4 del DM 10/9/2010** l'intervento non pregiudica le produzioni di pregio (vinicole e olearie) e prevede nella fascia di mitigazione perimetrale l'impianto di ulivi che determinano una chiusura delle visuali, tratto non necessario in caso di coltivazione agricola dei suoli e dunque scelta forzata e obbligata rispetto alla tradizione agraria. A parte ciò non sono intraprese attività finalizzate a favorire le produzioni agricole tipiche.

Non si ritiene che le modalità di intervento siano **compatibili** con le necessità di tutela della biodiversità, **del patrimonio culturale e del paesaggio rurale** come riscontrabile dalle immagini tridimensionali prodotte. L'area agricola di fatto risulterebbe condizionata nell'uso non già dall'attività di coltivazione del suolo ma da quella energetica, finalizzata esclusivamente all'ottimale rendimento dell'impianto, ciò che comporta una precisa giacitura dei trackers che altera il tradizionale mosaico agrario e il paesaggio.

Le opere di connessione alla RTN prevedono un cavidotto di collegamento interrato che dall'impianto percorre prevalentemente tratti di viabilità esistente sino a giungere presso la Stazione di Deliceto, intercettando componenti idrologiche cui attraversamenti sono previsti con T.O.C. In merito a tali interferenze l'AdB ha espresso già Parere Favorevole con prescrizioni (Prot. 24158/2023 del 30-08-2023). Non sono presenti ulteriori interferenze con la disciplina d'uso del PPTR.

#### **LINEE GUIDA IN MATERIA DI IMPIANTI AGRIVOLTAICI**

In merito alle caratteristiche e rispetto dei requisiti contenuti nelle Linee Guida degli Impianti Agrivoltaici l'impianto Catenaccio:

- Per quanto molto discontinuo e frastagliato è improntato a **"unica tessera"** interrotta solo da sporadici percorsi di viabilità di campo e non presenta, rispetto a un impianto fotovoltaico classico, una maggiore variabilità nella distribuzione dei trackers;
- I supporti dei pannelli sono a **inseguimento solare monoassiale**, ciò rende l'impianto più produttivo energeticamente e meno rigido nell'inserimento paesaggistico, sebbene i pannelli raggiungano un'altezza massima da terra pari a 4,88 metri, dato non marginale;
- **Requisito A:** Il sistema progettato non soddisfa simultaneamente i punti A1 e A2, è apparentemente progettato in modo da integrare entrambi i sottosistemi produttivi (agricolo e di produzione energetica) ma a vantaggio di quello energetico poiché gli spazi tra i pannelli sono ridotti e fittiziamente agricoli.

##### **A.1 Superficie Minima Coltivata**

$$S_{\text{agricola}} \geq 0,7 \times S_{\text{totale}}$$

$$(S_{\text{tot}} - \text{platee, viabilità, fascia trackers, fascia bassa pannelli}) = S_{\text{agricola}} \geq 0,7 \times 116 \text{ Ha} = \text{Sup. Recintata}$$

$$S_{\text{agricola}} = 735.358 \text{ mq} \geq 81,2 \text{ Ha}$$

tuttavia il proponente non considera l'area effettivamente recintata, non sottrae alla superficie agricola la viabilità, le cabine, la fascia assiale dei trackers, la fascia sottostante i pannelli fra altezza da terra pari a 1,12 metri e 2 metri, non sottrae quanto meno parzialmente le corsie utili al transito dei mezzi a fini manutentivi e dichiara di rendere coltivabile tutta l'area del parco, ovvero che la **Sup.Agr.Coltivata  $\geq 0,7 \times \text{Sup.Tot.}$**

##### **A.2 LAOR percentuale superficie coperta dai moduli**

$$\text{LAOR} \leq 40\% \text{ Sup. Impianto}$$

ovvero  $137.712 \times 2,556 \text{ mq} = \text{LAOR} = 351.991 \text{ mq} \leq 40\% \text{ } 1.160.273 \text{ mq}$  (area perimetrata)

$\text{LAOR} = 351.991 \text{ mq} \leq 464.109 \text{ mq}$

$\text{LAOR} = \text{Spannelli} / \text{Stotale}$

$\text{LAOR} = 351.991 \text{ mq} / 1.1160.273 \text{ mq} = 0,30 \% \leq 40 \%$

- **Requisito B:** il proponente asserisce che il parco agri-FTV sarà condotto nel corso del ciclo di vita garantendo contemporaneamente la produzione di energia elettrica e di prodotti agricoli e non compromettendo la continuità dell'attività agricola e pastorale essendo stato redatto un **piano colturale coadiuvato da un piano di monitoraggio ambientale**;
- **Requisito C:** l'impianto presenta le caratteristiche di altezza media da terra pari a 3 metri e rispetta i minimi fissati per rientrare nella casistica del **TIPO 2**. L'altezza minima dei pannelli da terra, pari a 1,12 metri, non consente tuttavia agli operatori di effettuare lavorazioni nella fascia sottostante;
- **Requisito D:** l'intervento prevede il risparmio idrico mediante un sistema di raccolta delle acque piovane. In relazione a ciò si rileva che in una parte consistente di suolo agricolo (116 ettari) le acque piovane, che usualmente si distribuiscono nel terreno e ricaricano la falda, saranno captate e convogliate in cisterne per soddisfare il fabbisogno idrico delle colture mediante un sistema coadiuvato da un **Piano di Monitoraggio**;  
**Punto D.2** la continuità agricola in termini di monitoraggio delle rese di produzione rispetto allo stato attuale sarà garantita dalle rotazioni colturali stabilite nel Piano agricolo. Il monitoraggio sarà effettuato mediante la registrazione dei dati relativi alle produzioni effettuate tramite un sistema di sensori di campo collegati, riportando le informazioni in una Piattaforma-web, secondo il modello **"dell'agricoltura di precisione"** che permette di calibrare gli interventi con esattezza, in base alle reali condizioni di campo, riducendo l'apporto di mezzi tecnici e aumentando la sostenibilità complessiva della conduzione agricola.
- **Requisito E:** il Piano di Monitoraggio prevede la rilevazione di parametri utili a verificare le condizioni di **recupero e fertilità del suolo di cui al Punto E.1** mediante rotazione colturale. Per quanto attiene al **Punto E.2** il **microclima è monitorato e mediante un software sono ottimizzabili le operazioni colturali**. In relazione al **Punto E.3** il proponente asserisce che l'impianto in base alle caratteristiche (recupero risorsa idrica e monitoraggio) può essere maggiormente resiliente rispetto ai cambiamenti climatici, specie in relazione all'aumento delle temperature.

#### RIFERIMENTI

La posizione dell'impianto rispetto ai beni sottoposti a tutela dal **PPTR** è stata verificata attraverso il sito consultabile attraverso il link:

<https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/pptrapprovato/index.html>

La sovrapposizione del progetto rispetto alle **Aree Non Idonee all'installazione degli impianti alimentati da FER ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010** è stata verificata sulla pagina:

<https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>

L'**uso del suolo** è stato verificato attraverso la pagina:

<https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/UDS2011/index.html>

La presenza di **Vincoli Architettonici / Archeologici** è stata verificata attraverso le pagine:

<http://vincoliinrete.beniculturali.it/vir/vir/vir.html>

<http://cartapulia.it/web/guest/home>

#### SEGNALAZIONI INTERFERENZE

Risulta presentata una Segnalazione di interferenza con il progetto in esame da parte di altro soggetto Proponente (Whisol-E Sviluppo s.r.l.) che in data antecedente la presentazione del procedimento ID VIP 8804, aveva già presentato istanza **ID VIP 7387** del 02/08/2021 e Autorizzazione Unica (cod. ID 82BKAH2) del 07/05/2020 per l'impianto denominato "Ascoli Satriano Masseria San Potito". In particolare la Whisol segnala interferenze con le opere di connessione dell'impianto in esame, ricadenti all'interno del perimetro dell'impianto agrovoltico

(cfr. MASE-2023-0067857), aree di cui la "Whysol ha già ottenuto titolo di disponibilità tramite contratto notarile".

Le opere di connessione interferenti con l'intervento della Whysol, risultano comuni anche ai progetti ID VIP 8305, ID VIP 8239 e ID VIP 9378.

#### **CONCLUSIONI**

L'impianto in progetto è ubicato su **Aree Agricole** coltivate per lo più a seminativo. Le aree interessate **ricadono tra quelle idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-quater del Dlgs 199/2021. In base al R.R. n. 24 del 2010, l'impianto interessa solo minimamente Aree Non Idonee ma occorre precisare che rispetto ai beni culturali limitrofi (architettonici e archeologici) la realizzazione dell'impianto, considerate estensione e caratteristiche, ne pregiudicherebbe la valorizzazione e riqualificazione e comprometterebbe i rapporti di dominanza dei beni sul paesaggio e i rapporti di intervisibilità tra i beni stessi.**

Il progetto risponde parzialmente alle soluzioni tecniche elencate al **Punto 16 del DM 10/9/2010**, prevede **137.712 moduli FTV da 2,256 x 1,133 metri su trackers verticali a inseguimento solare infissi direttamente nel terreno**, caratteristica di impianto evoluto. Tuttavia, in merito alla distanza tra le stringhe e alla distribuzione delle stesse **l'impianto non presenta varietà distributiva, appare eccessivamente denso e planimetricamente non è dissimile da un impianto FTV di tipo Tradizionale** come si evince dalla documentazione grafica di progetto.

La realizzazione dell'impianto **NON pregiudica ma non favorisce la produzione agroalimentare tipica della zona, caratterizzata da ulivi e uve pregiate** benché sia prevista una fascia di mitigazione ambientale ad oliveto mediante piantumazione di 20.000 ulivi lungo il perimetro dei campi. Le coltivazioni previste in progetto, pur essendo più variegata rispetto alla situazione esistente, non sono finalizzate al sostegno del settore agricolo poiché gli spazi apparentemente liberi tra i trackers sono i minimi indispensabili per transitare con mezzi a fini manutentivi in condizioni di sicurezza rispetto ai componenti dell'impianto e ciò preclude una libera conduzione agricola delle aree, solo apparentemente agricole e coltivabili. Altresì la libera circolazione pastorale non potrà avere luogo per via della recinzione, che prevede esigue asole (cfr. fig. 12-7 Relazione tecnica) per il passaggio della piccola fauna, privando di fatti una estesa porzione di suolo (116 ettari) alla libera circolazione delle specie.